

STATUTO

Art. 1) COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE PER LA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO-ASS.I.PRO.V." – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

La sede della associazione è in Forlì.

Art. 2) FINALITÀ

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività a favore delle Organizzazioni di Volontariato tramite servizi distribuiti ed articolati sul territorio, facilmente accessibili:

- specializzando ed articolando la gamma dei servizi necessari al volontariato;
- adeguando ed aggiornando l'offerta dei servizi con la flessibilità e la tempestività necessarie alle rapide evoluzioni del settore cui sono rivolte. In particolare, fra l'altro:

*appronta strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di Volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

* offre consulenze ed assistenza qualificata nonché strumenti per la ricerca, la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività anche sperimentali;

* offre, su richiesta, servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione;

* sviluppa, direttamente o tramite convenzioni con altre associazioni, enti, istituti, università, fondazioni, iniziative di formazione e qualificazione nei confronti di aderenti ad organizzazioni di Volontariato;

* offre informazioni, notizie, documentazioni e dati sul Volontariato locale e nazionale ed europeo;

* ricerca il collegamento operativo - funzionale con altre associazioni, organizzazioni, Enti operanti in ambito Regionale, Nazionale ed internazionale aventi analoghe finalità;

* promuove e favorisce iniziative volte al conseguimento dell'autofinanziamento (fund-raising).

Le prestazioni ed i servizi di cui sopra sono articolati per specializzazione in relazione ai servizi ed alle prestazioni da assicurare al Volontariato.

Al fine di perseguire le sopra indicate finalità l'Associazione si propone di sviluppare la propria dimensione progettuale ed organizzativa anche in funzione della attivazione e gestione di un Centro di Servizi ai sensi dell'art. 15 Legge n. 266/1991.

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue le proprie finalità ai soli fini di solidarietà sociale.

L'Associazione non potrà svolgere nessuna attività non istituzionale, non direttamente connessa a quelle istituzionali.

Art. 3) ASSOCIATI

Possono aderire alla Associazione le organizzazioni di Volontariato aventi sede legale nella Provincia di Forlì-Cesena iscritte o meno al registro Regionale o Provinciale del volontariato.

Sarà garantita in ogni caso la prevalenza numerica delle Associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla legge regionale n. 12 del 21/ 2/2005.

Nella domanda di ammissione, previamente deliberata dall'organo competente e con l'indicazione nominativa del relativo rappresentante, l'aspirante aderente dichiara di sottoscrivere ed accettare senza riserve lo Statuto della Associazione ed eventuali regolamenti.

La domanda di ammissione alla Associazione è esaminata nel primo Consiglio Direttivo utile e comunque non oltre 60 giorni dal ricevimento della stessa.

L'ammissione decorre dalla data di Delibera del Consiglio Direttivo della Associazione.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione in caso di:

- recesso;

- esclusione per comportamenti in contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto; disposta previa contestazione formale dei fatti e acquisizione delle eventuali giustificazioni per le quali va concesso un termine non inferiore a 30 gg.;
- scioglimento dell'organizzazione aderente;
- decadenza, per non aver effettuato il versamento della quota associativa, nonostante il sollecito formale di cui all'art. 5 comma 3.

Art. 4)

Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega scritta, di recedere dall'appartenenza all'Organizzazione.

Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 5)

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile, né rimborsabile in nessun caso.

La quota deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.

Scaduto tale termine ai soci inadempienti viene inviato un sollecito formale contenente l'invito a provvedere entro 30 gg. al pagamento della quota associativa e l'avvertenza che il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta la decadenza da socio della Associazione ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.

Art. 6) ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Art. 7) ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati .

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria previa delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza in proprio o per delega della metà più uno degli associati.

Si intende presente in proprio la odv rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante o da altro associato appositamente delegato.

Ogni odv non può essere portatrice di più di una delega di altra odv.

Si intende presente per delega la odv assente che ha delegato un'altra odv socia della Associazione.

In seconda convocazione, da tenere almeno 24 ore dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto del successivo articolo 15.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo assicurando adeguata rappresentanza per ciascun ambito comprensoriale;

- eleggere o nominare i componenti del Collegio Sindacale;
- approvare il programma di attività ed eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo, entro il mese di dicembre dell'anno precedente;
- approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo;
- revocare il mandato al Presidente con deliberazione motivata assunta dalla maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto;
- dichiarare, su richiesta del Consiglio Direttivo, previa diffida, la cessazione dell'appartenenza di una associazione ai sensi dell'articolo 3 u.c. del vigente statuto;
- ratificare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto al primo comma del successivo articolo 8 del presente statuto.

All'Assemblea straordinaria compete:

- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento della Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è composto da un numero di componenti, comprensivo del Presidente che varia da un minimo di nove ad un massimo di tredici membri così determinati:

- fino a 70 associati: 9
- da 71 a 140 associati: 11
- oltre 140 associati: 13

Le eventuali variazioni della composizione numerica del Consiglio Direttivo avranno effetto all'atto del rinnovo dello stesso.

Se alla associazione è affidata la gestione del Centro di Servizi per il volontariato ex art. 15 l. 266/1991 il Consiglio Direttivo è integrato con un membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il volontariato della Regione Emilia Romagna.

Il Consiglio Direttivo delibera in composizione integrata ogni qualvolta debba discutere e deliberare in merito alla gestione del Centro di Servizi.

Al fine di tutelare le organizzazioni di volontariato di minore entità e di garantire la effettiva uguaglianza tra i soci, le organizzazioni di volontariato socie facenti parte, per espressa previsione statutaria, di una medesima associazione o federazione o organismo di coordinamento e collegamento, o che siano articolazioni di più ampie organizzazioni nazionali o locali, non possono presentare più di una candidatura per ambito territoriale per la elezione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario lo stesso Presidente e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere al proprio interno il Vice Presidente tenuto conto delle esigenze di rappresentanza territoriale;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il programma generale dell'anno;
- determinare il piano di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attuazione e autorizzandone la spesa;
- assumere e licenziare il personale;
- nominare il Segretario;
- accogliere o rigettare le domande di adesione alla Associazione;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per imprescindibili motivi di urgenza.

Nell'ambito del Programma generale approvato dall'Assemblea e del Piano di lavoro stabilito dal Consiglio Direttivo le peculiarità e le vocazioni proprie degli ambiti comprensoriali di Forlì e di Cesena, saranno assicurate e realizzate per mezzo di riunioni periodiche dei componenti eletti nel Consiglio Direttivo ed espressione degli ambiti territoriali medesimi.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo istituire Commissioni di lavoro costituite da consiglieri, dipendenti o collaboratori, per istruire specifiche questioni al fine di formulare proposte al Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni di un numero di componenti inferiore o pari alla metà del Consiglio Direttivo, subentreranno i primi non eletti che accettino l'incarico o in mancanza l'Assemblea elegge i sostituti. Nel caso di dimissioni di un numero di componenti superiore alla metà del totale dei componenti si intenderà decaduto l'intero Consiglio Direttivo.

Art. 9) PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; convoca e di norma presiede le riunioni dell'Assemblea.

In caso di imprescindibili motivi di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 10) SEGRETARIO

Spetta al Segretario:

- la tenuta e l'aggiornamento del registro degli aderenti;
- la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la cura degli aspetti amministrativi delle deliberazioni da assumere e assunte dagli organi dell'associazione;
- la tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché la conservazione della documentazione relativa;
- la gestione delle entrate e delle uscite nonché di un fondo per le minute spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario può essere scelto all'esterno del Consiglio direttivo e le sue mansioni possono essere oggetto di rapporto professionale, ferma restando, in tale ultimo caso, l'incompatibilità con la funzione di legale rappresentante di una associazione aderente ad ASS.I.PRO.V.

Art. 11) CENTRO DI SERVIZI

L'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Servizi è disciplinato da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea.

Il regolamento deve comunque prevedere per il Centro di Servizi una gestione patrimoniale, contabile e tecnica autonoma rispetto alla Associazione.

Nel caso in cui all'Associazione venga affidata la gestione del Centro di Servizi, il Consiglio Direttivo è integrato dal componente del Comitato di Gestione Regionale ex L. 266/91

Art. 12) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri, di cui:

- uno, se l'associazione gestisce il Centro di Servizi per il volontariato ex art. 15 l. 266/1991, designato del Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato della Regione Emilia Romagna;

- gli altri eletti dalla assemblea.

I componenti del Collegio Sindacale eletti dalla Assemblea sono scelti tra persone professionalmente qualificate ove possibile iscritte al registro dei revisori contabili o appartenenti agli ordini professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti, individuate di norma tra gli associati delle organizzazioni aderenti ad ASS.I.PRO.V. .

I Sindaci durano in carica per tre esercizi.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi, oppure su segnalazione e/o su richiesta scritta e firmata di almeno un decimo degli associati.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art. 13) CARICHE SOCIALI

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 12, 3° cpv., le cariche sociali sono gratuite, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I membri eletti alle cariche sociali, diverse dal Collegio Sindacale, possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo.

I sostituti nominati durante il mandato, scadono alla scadenza dell'organo.

Art. 14) BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio della Associazione è costituito da:

- a) Patrimonio libero;
- b) Fondo di dotazione dell'ente;
- c) Patrimonio Vincolato.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- a) le quote associative e i contributi degli associati;
- b) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- c) i contributi pubblici, dei privati e di organismi internazionali;
- d) la gestione economica del patrimonio;
- e) i fondi speciali presso le regioni di cui all'articolo 15 della Legge 266/91 ed eventuali modifiche o integrazioni per i quali sarà redatto bilancio preventivo e consuntivo conformemente a quanto previsto dall'art. 2, 6 comma, lettera D del D. M.16/10/97. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le eccedenze degli esercizi devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e a quelle direttamente connesse.

Le eventuali eccedenze nonché i fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, in modo diretto e/o in modo indiretto per tutta la vita dell'Associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 14 bis CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra soci e/o tra il singolo socio e l'associazione relative all'interpretazione e/o applicazione del presente statuto, purchè relative ai diritti disponibili ed in assenza d'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo di Conciliazione in base alla procedura di un organismo di Mediazione, pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e con sede nel territorio della Provincia di Forlì – Cesena scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite Conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo indicato dalla legge o che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Forlì. L'arbitro formerà la propria determinazione secondo il diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Sede dell'arbitrato sarà Forlì.

L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente Codice di Procedura Civile e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

Art. 15) MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno un decimo degli aderenti.

Le relative deliberazioni sono adottate da una Assemblea straordinaria, con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti.

Qualora si tratti di deliberare la modifica della finalità di cui all'articolo 2 comma uno è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati..

Art. 16) DURATA - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

La associazione può essere anticipatamente sciolta con decisione dalla assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento della associazione le risorse e i beni assegnati per la gestione del Centro di Servizi, che residuano, dovranno essere assegnati secondo le indicazioni del Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato della Regione Emilia Romagna.

Le attività e il patrimonio che residuano dalla liquidazione dovranno essere devolute ad una o più Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, secondo le norme, le modalità e i tempi stabiliti dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 17) NORMA TRANSITORIA

Gli organi associativi in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie restano in carica fino alla scadenza naturale degli organi, anche nei casi in cui le modifiche riguardino la composizione degli organi, mantenendo i diritti vigenti alla data di approvazione delle modifiche stesse.

Art. 18) NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.